

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2108)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 luglio 1962

(V. Stampato n. 3881)

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(SULLO)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 luglio 1962*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1962, n. 473, concernente misure speciali di salvaguardia per il piano regolatore di Roma.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1962, n. 473, concernente misure speciali di salvaguardia in pendenza della adozione ed approvazione del nuovo piano regolatore generale di Roma, con la seguente modificazione:

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« In deroga alle disposizioni vigenti, sino

a quando il comune di Roma non avrà adottato il nuovo piano regolatore generale del proprio territorio, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i poteri conferiti al sindaco e al prefetto dalla legge 3 novembre 1952, n. 1902, modificata dalla legge 21 dicembre 1955, n. 1357, e dalla legge 30 luglio 1959, n. 615, verranno esercitati dagli stessi con riferimento al contenuto del progetto pubblicato a norma del primo comma dell'articolo 1 ».

ALLEGATO

Decreto-legge 19 giugno 1962, n. 473. pubblicato sul supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 19 giugno 1962.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Vista la legge 3 novembre 1952, n. 1902;

Vista la legge 21 dicembre 1955, n. 1357;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 615;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare, in mancanza di altre norme, disposizioni speciali di salvaguardia per il comune di Roma in pendenza dell'adozione ed approvazione del nuovo piano regolatore generale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'interno.

DECRETA:

ART. 1.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sarà pubblicato il progetto di piano regolatore generale, in data 9 giugno 1962, redatto dall'Ufficio speciale del nuovo piano regolatore di Roma in relazione al voto n. 1903 del 23 novembre 1961 del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Fino alla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, è sospeso il rilascio di licenze di costruzione di cui all'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

ART. 2.

In deroga alle disposizioni vigenti, sino a quando il comune di Roma non avrà adottato il nuovo piano regolatore generale del proprio territorio, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i competenti organi del comune di Roma non potranno concedere licenze di costruzione di cui all'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o comunque autorizzare utilizzazioni edilizie che siano in contrasto col progetto di piano regolatore generale pubblicato ai sensi dell'articolo 1.

ART. 3.

Dalla data della deliberazione del comune di Roma di adozione del nuovo piano regolatore generale, si applicheranno le norme di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, modificata dalla legge 21 dicembre 1955, n. 1357 e dalla legge 30 luglio 1959, n. 615.

ART. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1962.

SEGNI

FANFANI - SULLO - TAVIANI.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco.